
	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 1 di 18

# Procedura Whistleblowing

## per segnalazioni di illeciti e irregolarità


### ex D. Lgs. 231/2001

<b>Data di emissione</b>	<b>Data di revisione</b>	<b>Causale</b>	<b>Approvazione</b>
21.11.2018		Prima emissione	
	28.01.2019	Rev. 1	

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 2 di 18

## INDICE

1. Contesto normativo e natura dell'istituto.....	3
2. Destinatari .....	4
3. Modalità di recepimento e formazione.....	4
4. Scopo e campo di applicazione.....	5
5. Le segnalazioni.....	5
5.1 Oggetto delle segnalazioni.....	5
5.2 Contenuto della segnalazione.....	6
6. Destinatario e modalità di segnalazione .....	7
7. Tutela del segnalante.....	8
7.1 Riservatezza.....	8
7.2 Divieto di ritorsione .....	9
8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione.....	9
9. Archiviazione della documentazione.....	10
10. Responsabilità del segnalante.....	11
11. Sistema sanzionatorio.....	11
12. Trattamento dei dati personali.....	11
Allegato n. 1 Modulo di segnalazione	14
Allegato n. 2 Informativa privacy.....	16

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 3 di 18

## 1. Contesto normativo e natura dell'istituto

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231, è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale, in particolare, attraverso la previsione di canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni nonché di sistemi di protezione del segnalante contro misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro.


L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.

L'espressione *whistleblower* indica il dipendente che in ambito aziendale segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.

L'espressione "*whistleblowing policy*" denomina la procedura attraverso cui effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", la quale ha modificato il sopracitato art. 54-bis e, nel contempo, ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato, per il tramite dell'inserimento, all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), tutti dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 4 di 18

Pertanto, in conformità alla richiamata integrazione dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, devono essere costituiti più canali che, ai fini della tutela della Società, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

## 2. Destinatari

Destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per lo Studio San Giorgio S.r.l. e sono sotto il controllo e la direzione della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ...);
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti con contratto libero professionale, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società ("Terzi");
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.


Per le segnalazioni da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi (agenti, fornitori, consulenti e *partners* contrattuali), dovrà essere introdotta un'apposita clausola di previsione e disciplina nei rispettivi contratti ripassati con la Società.

## 3. Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

In particolare, ai fini dell'attuazione della procedura, devono essere effettuate adeguate sessioni formative ed informative nei confronti del personale.

Analogamente informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, dev'essere altresì effettuata nei confronti dei collaboratori, ad esempio attraverso consegna cartacea della medesima con ricevuta di presa visione.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 5 di 18

#### **4. Scopo e campo di applicazione**

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative (quali, tutela dell'anonimato; sottrazione della segnalazione al diritto d'accesso; divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

La presente procedura ha, altresì, lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Società.


#### **5. Le Segnalazioni**

##### **5.1 Oggetto della segnalazione**

Devono formare oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione, ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico dello Studio San Giorgio S.r.l. e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti. La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, infatti, utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 6 di 18

comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dello Studio San Giorgio S.r.l..

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso lo Studio San Giorgio S.r.l.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente.


## 5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere: a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti; b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala; c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita.

Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, come previsto nell'apposito **modulo di segnalazione**, allegato alla presente procedura (All. 1) e di cui è parte integrante, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- generalità e ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 7 di 18

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purchè siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

## 6. Destinatario e modalità di segnalazione


Lo Studio San Giorgio S.r.l. mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito **modulo di segnalazione**, il cui utilizzo rende più agevole il rispetto della presente procedura. Detto modello è reperibile sul sito web della Società.

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [whistleblowing.sangiorgio@gmail.com](mailto:whistleblowing.sangiorgio@gmail.com) accessibile al solo OdV;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Studio Medico San Giorgio S.r.l., Via Fontana Dell'Oste 78/A- 00034 Colleferro (RM); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV".

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'Organismo a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna viene protocollata sempre a cura dell'Organismo.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 8 di 18

L'Organismo che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

## ***7. Tutela del segnalante***

### ***7.1 Riservatezza***

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).


Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale che si occupa del procedimento disciplinare nonché allo stesso segnalato solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di scritti difensivi.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.



	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 9 di 18

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

## **7.2 Divieto di ritorsione**

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.


Lo Studio San Giorgio S.r.l. si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

## **8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione**

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti segnalati.

Nel corso delle verifiche, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, all'occorrenza, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 10 di 18

svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, gravano su chi è eventualmente intervenuto a supporto dell'OdV.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento da implementare e l'adozione di azioni da avviare a tutela della Società.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Rappresentante Legale per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate dal Rappresentante Legale tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo, in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture aziendali competenti– potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.


Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

## **9. Archiviazione della documentazione**

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei e/o informatici, con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure privacy vigenti in Società.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 11 di 18

## **10. Responsabilità del segnalante**

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nel caso di segnalazioni che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.) o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

Inoltre, nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione se ne terrà conto ai fini della valutazione della proporzionalità e della sanzione da applicare nel caso specifico.

## **11. Sistema sanzionatorio**


Essendo la presente Procedura parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, la violazione delle sue disposizioni sarà passibile dell'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Sistema disciplinare.

## **12. Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.


In particolare, lo Studio San Giorgio S.r.l., quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il medesimo sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 12 di 18

- informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy resa disponibile sul sito web della Società, nella sezione dedicata al Whistleblowing, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura e nella quale sono indicate, tra l'altro: finalità e modalità del trattamento dei dati personali, Titolare del trattamento dei dati personali, destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione, tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi;
- adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.


In occasione di ogni segnalazione, il segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 13 di 18

**Allegati:**

***All. 1 – Modulo di segnalazione***

***All. 2 - Informativa Privacy (regolamento UE 2016/679)***

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 14 di 18

## **AII. 1 MODULO DI SEGNALAZIONE**

Richiamata la “Procedura Whistleblowing per segnalazioni di illeciti e irregolarità”, i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di comportamento illecito o irregolare di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro debbono utilizzare, preferibilmente, il presente modello al fine di presentare la relativa segnalazione.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell’identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della società.

Le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.

E’ sanzionato l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

La segnalazione può essere inviata all’Organismo di Vigilanza tramite e.mail alla casella di posta elettronica: [whistleblowing.san giorgio@gmail.com](mailto:whistleblowing.san giorgio@gmail.com) oppure tramite lettera cartacea, in riservata personale per l’Organismo di Vigilanza, all’indirizzo Studio Medico San Giorgio S.r.l., Via Fontana Dell’Oste 78/A- 00034 Colleferro (RM).

### **Dati del segnalante**

NOME E COGNOME	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
INDIRIZZO	
E.MAIL	
TEL./CELL.	

### **Oggetto della segnalazione**

--

### **Dati e informazioni sulla violazione segnalata**

LUOGO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO	
DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO	
AREA A CUI PUO’ ESSERE RIFERITO L’ILLECITO	



**Procedura Whistleblowing**  
**per segnalazioni di illeciti e irregolarità**

Studio Medico San  
Giorgio S.r.l.

Rev. 1 del 28.01.2019

Pag. 15 di 18

**Descrizione sintetica del fatto oggetto della segnalazione**

--

**Autore/i del fatto**

1. ....
2. ....

**Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo**

1. ....
2. ....

**Eventuale documentazione a corredo della segnalazione**

1. ....
2. ....


Allegare all'e-mail, oltre al presente modulo, copia di un documento di riconoscimento del segnalante ed eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Il segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito istituzionale dello Studio Medico San Giorgio S.r.l..

Luogo e data

Firma

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 16 di 18

## **All. 2 Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità**

Lo Studio Medico San Giorgio S.r.l., prima di acquisire i dati personali per finalità di gestione del *whistleblowing* ai sensi della legge 179/2017, invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali, di seguito riportata.

### **1) Titolarietà del trattamento e DPO**

La titolarità del trattamento è dello Studio Medico San Giorgio S.r.l., Via Fontana Dell'Oste 78/A- 00034 Colleferro (RM). Lo Studio Medico San Giorgio S.r.l. ha nominato un Data Protection Officer, "DPO" ai sensi degli articoli 37-39 del GDPR, il quale potrà essere contattato, mediante e-mail all'indirizzo: [gabry.collacchi@gmail.com](mailto:gabry.collacchi@gmail.com), da qualsiasi interessato per ogni questione relativa ai propri dati personali od all'esercizio dei diritti che gli derivano dal GDPR (segnatamente, articoli da 15 a 23).

### **2) Tipologia di dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali trattati dalla titolarità in base alla procedura di whistleblowing saranno, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avverrà con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

### **3) Finalità del trattamento**


I dati personali degli interessati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di whistleblowing e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

### **4) Base Giuridica del trattamento**

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla procedura whistleblowing, è, in relazione allo Studio Medico San Giorgio S.r.l., che ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, l'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

### **5) Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto**



	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 17 di 18

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella “segnalazione nominativa”. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella “segnalazione nominativa” rende impossibile seguire l’iter della procedura descritta nella “Whistleblowing Policy”. Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo nella “segnalazione anonima”; tuttavia l’applicazione della procedura di segnalazione sarà possibile solo qualora le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

#### **6) Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali**

Destinatario dei dati personali è l’Organismo di Vigilanza dello Studio Medico San Giorgio S.r.l., che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della Società. In tale ipotesi, i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante graveranno su chi sia stato coinvolto a supporto dell’Organismo di Vigilanza.

I dati personali potranno essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all’incaricato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incaricato.


Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) Consulenti (Organizzazione, Studi Legali, ecc.)
- b) Società incaricate dell’amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati
- c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

#### **7) Conservazione dei dati raccolti**

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso la titolarità per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti (diritto all’oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

	<b>Procedura Whistleblowing</b> <b>per segnalazioni di illeciti e irregolarità</b>	Studio Medico San Giorgio S.r.l.
		Rev. 1 del 28.01.2019
		Pag. 18 di 18

## 8) Modalità di trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali di cui la Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura dovranno essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno.

## 9) Diritti dell'interessato

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, quali:

- Diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
- Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- Diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente.
- Diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile sul sito del garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.